Nella causa

tra

il «GROUPEMENT DES HAUTS FOURNEAUX ET ACIÉRIES BELGES»

associazione senza fini di lucro di diritto belga, con sede sociale a Bruxelles e con domicilio eletto presso l'Ambasciata del Belgio a Lussemburgo, boulevard Prince Henri 9,

parte ricorrente,

rappresentata dal suo Presidente signor Pierre van der Rest, e dal direttore della divisione economico-sociale, barone Donald Fallon,

assistiti dall'avv. Marcel Grégoire, patrocinante presso la Corte d'Appello di Bruxelles, e dall'avv. Mertens de Wilmars, esercente ad Anversa,

e

l' ALTA AUTORITÀ DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

con domicilio eletto nei suoi uffici a Lussemburgo, place de Metz 2,

parte convenuta,

rappresentata dal suo consulente giuridico signor Gérard Olivier, in qualità di agente,

assistito dal prof. André de Laubadère, docente alla Facoltà Giuridica dell'Università di Parigi,

causa che ha per oggetto l'annullamento degli articoli 3 N° 1 *b*, 6, 8 e 9 della decisione N° 2-57 del 26 gennaio 1957 relativa all'istituzione di un meccanismo finanziario per garantire un regolare rifornimento di rottame al mercato comune, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Comunità N° 4, del 28 gennaio 1957,*

LA CORTE,

composta dai Signori:

M. Pilotti, *Presidente,*

A. van Kleffens e L. Delvaux, *Presidenti di Sezione,*

P. J. S. Serrarens, O. Riese, J. Rueff, Ch. L. Hammes, *Giudici,*

Avvocato Generale: M. Lagrange,

Cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IN FATTO

1. Gli antefatti

Sin dal marzo 1956 la ricorrente presentò rilievi e proposte di modifica sui vari progetti di riordinamento del mercato del rottame elaborati dalla convenuta; essa tuttavia non potè esprimere il suo accordo su alcuno di tali progetti concretatisi poi nella decisione N° 2-57 del 26 gennaio 1957.

La decisione N° 2-57 che fra altro proroga la validità delle decisioni N° 26-55 e N° 3-56, provvede mediante lo stesso meccanismo alla perequazione del prezzo del rottame importato con quello del rottame interno e nel contempo a conseguire risparmi di rottame. Oltre al contributo commisurato con l'aliquota di base essa impone un contributo complementare a carico dei quantitativi di rottame che verranno consumati negli impianti esistenti in supero ai quantitativi impiegativi durante un periodo di riferimento trascorso. Per tener conto della particolare situazione delle varie imprese, viene data facoltà a ciascuna di esse di scegliere il periodo di riferimento (6 mesi compresi in un periodo di 7 mesi consecutivi decorsi tra il 1° gennaio 1953 ed il 31 gennaio 1957).

L'art. 8 della decisione prevede un aumento lievemente progressivo del contributo complementare, mentre l'art. 9 accorda alle imprese la riduzione di tale contributo e sinanco la totale esenzione, qualora esse riducano la messa al mille nei loro impianti o procedimenti di produzione.

La *ricorrente* assume che la decisione N° 2-57 è intesa a frenare non soltanto l'aumento della messa al mille ma pure quello del consumo globale di rottame. Tale sistema che avvia il regime della perequazione del rottame in una nuova direzione non comporterebbe in realtà un risparmio di rottame, ma cristallizzerebbe la preesistente situazione a tutto vantaggio delle imprese che in passato hanno sprecato il rottame a scapito di quelle che lo hanno impiegato oculatamente e delle nuove imprese cui non è assegnato alcun consumo di riferimento. Un moderato aumento del prezzo del rottame poteva rappresentare una soluzione razionale.

La *convenuta* ribatte che essa ha dovuto affrontare il problema del deficit strutturale del mercato del rottame della Comunità; che essa doveva ovviare alle deficienze del regime anteriore alla decisione N° 2-57, cioè correggere gli effetti dell'incitamento ad aumentare l'impiego del rottame derivante dalla perequazione; che essa ha dovuto contemporaneamente affrontare un problema di prezzi ed un problema di quantità. Essa doveva pertanto svolgere un'azione intesa essenzialmente a scoraggiare ogni aumento del consumo globale di rottame e ad incitare alla massima economia nell'impiego di detto materiale. Tali obbiettivi non si potevano conseguire mediante un semplice aumento generale del prezzo del rottame.

2. Le conclusioni delle parti

Nelle sue conclusioni la ricorrente chiede alla Corte:

«di annullare gli articoli 3 N° 1 b, 6, 8 e 9 della decisione N° 2-57, con il favore delle spese.»

La convenuta chiede alla Corte:

«di respingere il ricorso prodotto avverso la decisione N° 2-57 in quanto questa non è inficiata da sviamento di potere nei confronti della ricorrente; con tutte le conseguenze di legge ed in ispecie per quanto concerne gli onorari e le spese di causa».

3. Mezzi ed argomenti fatti valere dalle parti

A – SULLA RICEVIBILITÀ DEL RICORSO

1. Se può essere stato commesso uno sviamento di potere nei confronti dell'associazione ricorrente

La *convenuta* assume che dalle pronunce della Corte nelle cause N^i 3 e 4-54 si ricava che per la ricevibilità di un ricorso proposto da un'associazione di imprese basta che la decisione impugnata incida sugli interessi di alcune di esse anche se altre non ne subiscano alcun effetto. Che d'altra parte nelle sentenze N^i 8 e 9-55 la Corte ha affermato che il 2° comma dell'art. 33 del Trattato

rappresenta un'eccezione giustificata dal fatto che nell'ipotesi ivi prevista è sempre l'elemento individuale che predomina. Nella specie trattandosi del ricorso d'una associazione d'imprese sarebbe dunque l'elemento collettivo che conta. Tale interesse collettivo può trascendere gli interessi particolari delle imprese associate ove questi divergano?

La *ricorrente* ribatte che tutte le imprese aderenti sono danneggiate dalla decisione impugnata, la quale le riguarda e nel contempo le lede.

2. *Se i mezzi fatti valere denuncino uno sviamento di potere*

Secondo la *convenuta* i quattro mezzi enunciati nel ricorso ove si applichi loro la distinzione classica fra la nozione di movente e quella di oggetto, possono così raggrupparsi:

a) Tre censure di sviamento di potere tratte rispettivamente:

— dal fatto che si è introdotto un sistema equivalente alla ripartizione, sfuggendo all'osservanza delle modalità stabilite dall'art. 59;

— dal fatto che si è inteso orientare gli investimenti, mentre tale scopo non può venir perseguito in virtù dell'art. 53;

— dalla circostanza che l'Alta Autorità, incitando le imprese a risparmiare rottame, ha inteso pregiudicare lo sviluppo della produzione di acciaio.

b) Tre censure di violazione del Trattato:

— violazione degli art. 53 e 59 (ampiezza dei poteri conferiti all'Alta Autorità in relazione all'art. 54);

— violazione degli art. 53 e 59 (ampiezza dei poteri conferiti all'Alta Autorità in relazione all'art. 59);

— violazione degli art. 3 *b* e 4 *b*.

La *ricorrente* tiene ferma la sua enunciazione dei mezzi d'impugnazione e sostiene aver soddisfatto tutte le condizioni previste per la ricevibilità del ricorso, ossia:

— la formale denuncia di uno sviamento di potere;

— d'uno sviamento di potere nei confronti dell'associazione ricorrente o nei confronti di una o più imprese che ad essa aderiscono (che in realtà tutte le imprese associate sono lese in vario grado);

— l'idonea enunciazione dei motivi da cui, ad avviso del ricorrente, lo sviamento di potere deriva.

Quanto alla nozione ed alla definizione stessa dello sviamento di potere, la ricorrente concorda con la convenuta: trattasi del fatto di una pubblica autorità che si vale dei suoi poteri ad uno scopo diverso da quello pel quale essi le sono stati conferiti. Ma tale concetto si deve conservare intatto senza farlo scivolare, per influenza della giurisprudenza francese, verso il concetto di violazione di legge al punto che svanisca di fronte a quest'ultimo. Non è ammissibile che con tale mezzo si restringa ancor più, ed in contrasto col Trattato, l'accesso delle imprese alla Corte.

La sussistenza dello sviamento di potere può venir provata con qualsiasi mezzo legale; che si è perseguito uno scopo illegittimo può dimostrarlo il risultato ottenuto, ove esso contrasti con lo scopo legittimo e quando tale risultato è per di più quello voluto, previsto e comunque normalmente prevedibile (vedasi sentenza N° 8-55, *Raccolta*, vol. II, pag. 304 ed. it.).

B – NEL MERITO

Prima censura. — Sviamento di potere con riguardo agli articoli 53 *b* e 59 ed all'Allegato II del Trattato: l'Alta Autorità ha commesso uno sviamento di potere nell'attuare una ripartizione del rottame mediante un meccanismo finanziario e sottraendosi all'osservanza di quanto dispone l'art. 59

La *ricorrente* assume che la decisione N° 2-57 mira ad attuare una ripartizione mentre per perseguire tale obiettivo si dovevano

osservare le prescrizioni dell'art. 59. Stabilire, come si è fatto con la decisione, che ogni impresa ha diritto ad un quantitativo fisso di materia prima a prezzo modico e che qualsiasi supplemento sarà assoggettato ad un doppio contributo, rappresenta un sistema di distribuzione o ripartizione.

L'intento dell'Alta Autorità è di impedire che il consumo di rottame sorpassi il livello raggiunto nel periodo di riferimento. Da ciò consegue che il meccanismo attuato mira ad una ripartizione.

Ai sensi dell'art. 58 del Trattato, il quale prescrive quale procedimento va seguito per ripartire i prodotti in caso di sovrabbondanza, l'Alta Autorità può stabilire delle quote di produzione ed in ispecie può imporre alle imprese un ritmo d'attività mediante opportuni prelievi sui tonnellaggi che superino un livello di riferimento stabilito da una decisione generale. È proprio quello che l'Alta Autorità ha fatto nella specie e ciò che rappresenta una ripartizione nell'ipotesi di sovrabbondanza, costituisce pure una ripartizione in caso di penuria.

Se l'Alta Autorità non si è valsa dell'art. 59, lo ha fatto per sfuggire alle formalità che questo impone e che essa ha ritenuto più disagevoli da adempiere di quelle dell'art. 53, in quanto prescrivono delle garanzie per le imprese interessate.

La *convenuta* nega di essersi valsa dei poteri che l'art. 53 le conferisce al fine di attuare una ripartizione del rottame. Le disposizioni impugnate mirano soltanto a rendere più onerosi gli accrescimenti del consumo di rottame; esse non equivalgono ad un sistema di ripartizione meramente quantitativo ed incidono esclusivamente sui prezzi.

Se fosse vera la tesi della ricorrente ciò significherebbe che qualsiasi azione intesa a frenare l'aumento del consumo globale di rottame ed a incitare alla riduzione della messa al mille, costituirebbe una ripartizione; il che è inammissibile.

Le disposizioni impugnate non hanno lo scopo determinante di vietare ogni aumento del consumo rispetto ad un periodo di riferimento.

Sostenere che lo sviamento di potere ricorre in qualsiasi azione sulle quantità esercitata per mezzo dell'art. 53, significa negare ogni possibilità di usare i mezzi indiretti d'azione che agiscono sulle quantità.

Il meccanismo istituito dalla decisione impugnata non si può assimilare a quello di cui l'art. 58, N° 2; in questa ipotesi infatti è essenziale il prelievo, mentre la compensazione è accessoria, all'opposto cioè di quanto avviene nella perequazione del rottame importato.

Sotto il profilo dello sviamento di procedura è infondata la tesi della ricorrente secondo cui l'Alta Autorità sarebbe ricorsa alle modalità dell'art. 53 per evitare di procedere a degli studi unitamente alle imprese. Tutt'al contrario, l'Alta Autorità ha sottoposto agli interessati i vari progetti poi concretatisi nella decisione N° 2-57.

Infine, sotto il profilo della violazione del Trattato, il concetto di «meccanismo finanziario» va inteso come una sottospecie dei «mezzi indiretti d'azione sulla produzione». Ove si volessero far rientrare anche i meccanismi finanziari nel concetto di ripartizione si amplierebbe tale concetto in modo abusivo.

Seconda censura. — Sviamento di potere con riguardo all'art. 53 *b*, in relazione agli articoli 2, 3, 4 e 5 del Trattato: i fini cui l'Alta Autorità mira con i meccanismi finanziari di cui all'art. 53, contrasterebbero, con quelli enunciati negli articoli 3 e 4 del Trattato

La *ricorrente* assume che gli effetti normalmente prevedibili delle disposizioni impugnate sono i seguenti:

— un regime di doppi prezzi determinati in relazione ad un periodo di riferimento e con possibilità di riduzione in base a modalità stabilite;

— un ineguale accesso alle materie prime per le imprese, in ispecie per quelle che porranno in opera degli impianti dopo il 31 gennaio 1958;

— impossibilità per le imprese di aumentare il consumo di rottame e di creare nuovi impianti.

I due primi effetti contrastano con gli obbiettivi degli articoli 3 *b* (uguale accesso alle fonti di produzione) e 4 *b* (divieto di discriminazioni fra produttori). Il terzo effetto è incompatibile con quanto dispone l'art. 3 nel comma *d* (miglioramento del potenziale produttivo) e nel comma *g* (regolare sviluppo della produzione).

Orbene, nell'ambito d'una economia di mercato l'agire dell'Alta Autorità è legittimo soltanto ove essa tenga presenti i fini enunciati nell'art. 3.

La *convenuta* nega che incitando le imprese a risparmiare rottame essa ha inteso pregiudicare lo sviluppo della produzione di acciaio.

L'art. 3 assegna alle Istituzioni della Comunità gli obbiettivi da perseguire nel comune interesse. Esso traccia per l'Alta Autorità un programma complessivo di cui non si devono artificiosamente isolare le varie parti le quali vanno invece conciliate. Nelle circostanze di cui trattasi il fine enunciato nel comma *a* dell'art. 3 ha una certa prevalenza su quelli degli altri commi di cui esso condiziona l'attuazione.

Per di più l'art. 3 del Trattato non vieterebbe affatto all'Alta Autorità d'intraprendere un'azione a lunga scadenza; esso non le impone di tener conto soltanto della situazione contingente del mercato.

Infine, la ricorrente non avrebbe affatto dimostrato che i provvedimenti intesi a far risparmiare rottame non mirino pure a mantenere le possibilità di sviluppo, fine cui tendono i commi *d* e *g* dell'art. 3 in conformità dell'orientamento che emerge dagli obbiettivi generali enunciati dall'Alta Autorità.

Sotto il profilo della violazione del Trattato nei riguardi degli articoli 3 *b* e 4 *b* la convenuta ribatte che la ricorrente ravvisa a torto una discriminazione nella circostanza che un provvedimento generale produca effetti diversi in ragione della diversa situazione di fatto dei destinatari. Se si volesse aderire a tale interpretazione si giungerebbe a vietare alla pubblica autorità di emanare provve-

dimenti generali. Nell'aver cura di garantire il rifornimento di rottame a prezzo ragionevole, l'Alta Autorità si è precisamente preoccupata di mantenere per tutti un uguale accesso alle fonti di produzione.

Terza censura. — Sviamento di potere con riguardo all'art. 53 *b* e in relazione agli articoli 2, 3, 4, 5, 46 e 54 del Trattato: l'Alta Autorità non può valersi dei meccanismi finanziari di cui l'art. 53 per vietare nuovi impianti o favorire determinati investimenti senza adempiere a quanto prescrive l'art. 54

La *ricorrente* assume che sotto la specie di un meccanismo finanziario dell'art. 53 *b* le disposizioni impugnate hanno lo scopo o l'inevitabile e prevedibile effetto di orientare gli investimenti o di gravarli di penalità. Orbene, in questa materia gli articoli 46 e 54 precisano e limitano i poteri della convenuta. Essa non può sorpassare tali limiti nemmeno valendosi dell'art. 57; ciò che le è vietato fare mediante un'azione diretta non può farlo con un'azione indiretta. Posto che l'Alta Autorità sa (vedasi il preambolo della decisione N° 3-56) che in taluni procedimenti di fabbricazione, quali i convertitori Thomas ed i forni elettrici a carica solida, non si può risparmiare rottame, coll'imporre penalità ad ogni consumo eccedente di rottame essa agisce direttamente sugli investimenti.

La ricorrente fa inoltre carico all'Alta Autorità di aver voluto vietare taluni investimenti ed orientarne altri senza far luogo alle consultazioni individuali ed ai particolari esami che l'art. 54 impone, quindi per sfuggire alle formalità previste dal citato articolo ed il cui adempimento essa considera più disagevole.

La *convenuta* ribatte che se è vero che le disposizioni impugnate possono incidere sugli investimenti, non è men vero che tale effetto, anche se prevedibile, non può venir assimilato allo scopo di dette disposizioni il quale è pur sempre quello di rifornire regolarmente il mercato di rottame d'acquisto a prezzo ragionevole.

La censura sarebbe infondata sotto il profilo dello sviamento di procedura. L'articolo 54 non ha carattere tassativo in materia d'investimenti e l'art. 53 consentirebbe di adottare provvedimenti che incidano prevedibilmente sugli investimenti. Non si potrebbe

quindi criticare l'Alta Autorità perchè si è valsa delle possibilità di agire che le dà l'art. 53.

Quarta censura. — Contraddizione fra i vari obbiettivi enunciati nella decisione N° 2-57 nonchè fra tali obbiettivi e quelli effettivamente perseguiti

La *ricorrente* assume che fra i due obbiettivi enunciati nella decisione vi è contraddizione posto che con uno si mira a risparmiare rottame e con l'altro a non ostacolare la creazione di nuove capacità produttive; tale contraddizione proviene dalla circostanza ben nota all'Alta Autorità che talune acciaierie non possono in alcun modo risparmiare rottame mentre altre, per farlo, dovranno profondamente modificare i loro sistemi di fabbricazione. Vi è inoltre contraddizione fra gli obbiettivi enunciati e quelli realmente perseguiti. Imponendo risparmi di rottame a delle imprese cui ciò è tecnicamente impossibile e comminando penalità ove non lo facciano, l'Alta Autorità, in contrasto coi fini enunciati nel preambolo della decisione N° 2-57, impedisce loro di accrescere la produzione oppure le grava di una tassa in ragione del prezzo di vendita dei loro prodotti il che non ha nulla da vedere con le economie di rottame.

La *convenuta* ribatte che in questa censura non può ravvisarsi un mezzo di sviamento di potere in quanto vi si criticano soltanto gli effetti della decisione. Tale censura si confonde in realtà con la seconda (perseguimento di uno scopo vietato dall'art. 3 commi *d* e *g*).

4. Il procedimento

Il ricorso è regolare nella forma ed è stato prodotto nei termini prescritti.

I mandati dei rappresentanti e dei patroni delle parti non danno luogo ad alcun rilievo.

Il procedimento scritto si è svolto ritualmente. Le memorie delle parti, cui furono allegati vari documenti, sono state depositate nei termini prefissi e regolarmente notificate.

IN DIRITTO

A – SULLA RICEVIBILITÀ

Ai sensi del suo statuto, la ricorrente è un'associazione di diritto privato belga che ha lo scopo di sostenere e tutelare gl'interessi generali dei produttori belgi di ghisa e d'acciaio. Non è contestato che la decisione generale N° 2-57 nelle sue parti impugnate, è suscettibile di pregiudicare taluni interessi, anche se talvolta divergenti, di cui la ricorrente ha la cura. La ricorrente pertanto, in conformità agli articoli 33, 48 ed 80 del Trattato, ha veste per agire davanti alla Corte.

La ricorrente denuncia formalmente uno o più sviamenti di potere nei confronti dei suoi membri indicando in modo pertinente le ragioni da cui a suo avviso deriva il denunciato sviamento — o sviamenti — di potere; infatti gli argomenti dedotti mirano a dimostrare che l'Alta Autorità, adottando le disposizioni impugnate, si è servita dei poteri conferitile dall'art. 53 *b* del Trattato per fini diversi da quelli per i quali le erano stati attribuiti e ciò sarebbe dovuto sia a grave disconoscimento di alcuni fra gli scopi considerati dall'art. 3, sia al manifesto intento di attuare gli obbiettivi di cui agli articoli 54 e 59 al fine di eludere le speciali procedure all'uopo previste dai detti articoli e che inoltre gli scopi enunciati nella decisione contrastano fra di loro nonchè con gli scopi realmente perseguiti.

Il ricorso è pertanto ricevibile.

B – NEL MERITO

Quale base giuridica dei sistemi di perequazione istituiti per il rottame, l'Alta Autorità ha scelto l'art. 53; tale articolo mette a disposizione dell'Alta Autorità un mezzo per intervenire in vista di adempiere ai compiti che il Trattato le assegna, in ispecie all'art. 3.

L'art. 53 figura nel capitolo 2°, titolo III, del Trattato che è intitolato «Disposizioni finanziarie». Gli altri articoli di dette disposizioni regolano l'impiego dei fondi che pervengono all'Alta Autorità dai prelievi sulla produzione o mediante prestiti. Si può dunque

ritenere che i meccanismi finanziari di cui all'art. 53 si fondano su trasferimenti di beni, specialmente del genere della perequazione e compensazione, e tale interpretazione è suffragata dall'ultimo comma dell'art. 62 ov'è previsto che certe compensazioni «possono venir attuate anche nei modi indicati dall'art. 53».

Le perequazioni e compensazioni non incidono direttamente sui prezzi, bensì sui fattori che contribuiscono alla loro formazione; quindi, pur senza ostacolare la libera determinazione dei prezzi, questi fattori ne modificano il livello.

In virtù di queste modificazioni del livello dei prezzi, i meccanismi finanziari previsti dall'art. 53 influenzano gli altri elementi caratteristici della situazione di mercato e specialmente l'offerta e la domanda dei prodotti a cui si riferiscono. Tali meccanismi costituiscono dunque, in mano all'Alta Autorità, dei mezzi d'intervento potenti ed efficaci, ma di carattere «indiretto», ai sensi dell'art. 57 del Trattato, che si contrappongono ai mezzi d'intervento diretti quali la fissazione di quote di produzione (art. 58) o la ripartizione delle materie prime (art. 59).

L'impiego dei meccanismi finanziari di cui all'art. 53 consente all'Alta Autorità di influire notevolmente sul mercato del carbone e dell'acciaio; l'art. 53 limita però l'impiego di questi meccanismi ai procedimenti «necessari per l'esecuzione dei compiti definiti dall'art. 3 e compatibili con le disposizioni del presente Trattato, in particolare con l'art. 65».

La menzione espressa dell'art. 3 non esenta l'Alta Autorità dal dovere di rispettare gli altri articoli del Trattato, in ispecie gli articoli 2, 4 e 5 che, con l'art. 3, devono esser sempre tenuti presenti perchè stabiliscono gli obbiettivi fondamentali della Comunità. Queste disposizioni hanno carattere imperativo e debbono esser tutte tenute presenti simultaneamente per farne applicazione adeguata, e poichè sono autosufficienti, quando non sono richiamate da alcun'altra norma del Trattato, sono di immediata applicazione; quando invece sono richiamate o disciplinate da altre disposizioni del Trattato, le norme riferentisi ad una stessa disposizione devono esser considerate nel loro insieme e simultaneamente applicate. Resta inteso tuttavia che in pratica occorrerà procedere ad un certo compromesso tra i vari scopi dell'art. 3, giacchè è manifestamente

impossibile attuarli tutti al massimo grado e nel loro complesso e singolarmente; trattasi di principi generali alla cui realizzazione ed armonizzazione occorre tendere per quanto è possibile. Questi meccanismi finanziari devono d'altra parte venire istituiti senza pregiudicare le disposizioni dell'art. 58 e del capitolo 5, titolo III, del Trattato.

Le decisioni anteriori alla decisione N° 2-57 avevano per scopo la perequazione dei prezzi del rottame importato con quelli del rottame interno.

La decisione N° 2-57 mantiene questo regime, ma lo corregge e lo integra con nuove disposizioni destinate ad agire simultaneamente sui prezzi del rottame e sul volume globale degli acquisti al fine di incitare le imprese a realizzare economie in vista del regolare rifornimento di rottame al mercato.

L'eccesso della domanda sull'offerta di rottame, se fosse durato ancora, avrebbe potuto dar adito alla «penuria grave» cui si sarebbe dovuto far fronte con le modalità dell'art. 59; e quindi l'Alta Autorità, se voleva evitare di ricorrere all'uso dei mezzi ivi previsti — e l'art. 57 le imponeva di fare il possibile per evitarlo — non poteva sottrarsi alla necessità ed al dovere di valersi del mezzo previsto all'art. 53 *b*, nei limiti imposti alla sua applicazione.

D'altronde, nell'esaminare la censura di sviamento di potere rispetto alle norme fondamentali degli articoli 2, 3, 4 e 5 che esprimono gli obbiettivi ed i compiti generali della Comunità, la Corte, contrariamente alla tesi della ricorrente, non può limitarsi a constatare la contraddizione o l'incompatibilità dei provvedimenti impugnati con una o più disposizioni fondamentali, quasi che tale constatazione la dispensasse da ogni indagine sui fini stessi dei provvedimenti, laddove questa indagine è necessaria rispetto alla censura di sviamento di potere nei confronti di tutte le altre disposizioni del Trattato. Ed infatti, secondo l'art. 33 comma 2° del Trattato le imprese possono ricorrere contro le decisioni generali dell'Alta Autorità soltanto se le ritengano inficiate da sviamento di potere nei loro confronti; questa disposizione è evidentemente restrittiva ed obbliga a procedere al controllo dello sviamento di potere, che è essenzialmente un controllo del fine perseguito dal provvedimento impugnato. Nessuna norma del Trattato giustifica

deroghe a tale proposito circa l'accertamento dello sviamento di potere.

1. Sulla censura di sviamento di potere riguardo all'art. 53 b ed agli articoli 2, 3, 4 e 5 del Trattato, tratta dalla circostanza che gli scopi perseguitti dall'Alta Autorità mediante i meccanismi finanziari dell'art. 53 sarebbero in contrasto con gli obbiettivi enunciati negli articoli 3 e 4 del Trattato

a) Ai termini dell'art. 53 *b* del Trattato, l'Alta Autorità può mettere in opera, su unanime parere conforme del Consiglio, tutti i meccanismi finanziari riconosciuti necessari all'attuazione degli obbiettivi di cui all'art. 3; l'esercizio dei poteri che le sono così devoluti è sottoposto agli articoli da 2 a 5 concernenti l'instaurazione, l'amministrazione e l'orientamento del mercato comune.

Ai termini dell'art. 2 del Trattato, la Comunità ha per scopo di contribuire all'espansione economica, all'incremento dell'occupazione ed all'elevazione del livello di vita negli Stati membri. Il mezzo previsto per raggiungere questi scopi è l'instaurazione di un mercato comune nelle condizioni stabilite dall'art. 4, il quale prescrive l'eliminazione dei fattori che ostacolano la concorrenza. In virtù dell'art. 2, la Comunità ha il compito di creare progressivamente condizioni che assicurino di per sé stesse la più razionale ripartizione della produzione tendendo al più elevato livello di produttività, pur salvaguardando la continuità della occupazione ed evitando di provocare, nelle economie degli Stati membri, turbamenti fondamentali e persistenti.

A tali fini, la Comunità deve stabilire nel mercato comune condizioni normali di concorrenza e garantirne il mantenimento ed il rispetto, ed inoltre, in osservanza del principio della priorità che certi modi d'intervento debbono avere su altri ai sensi dell'art. 57 del Trattato, essa «non esercita un'azione diretta sulla produzione e sul mercato se non quando le circostanze lo esigano» (art. 5 del Trattato).

Nel perseguire i vari obbiettivi enunciati dall'art. 3 del Trattato, l'Alta Autorità deve durevolmente conciliare le constrastanti esigenze che da essi potranno sorgere e, qualora tale conciliazione si riveli inattuabile, essa deve dare temporaneamente la preminenza

all'uno o all'altro degli obbiettivi secondo quanto richiedono i fatti e le circostanze economiche in considerazione dei quali essa adotta i provvedimenti nell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 8 del Trattato.

In virtù dell'art. 57 del Trattato, nel settore della produzione l'Alta Autorità ricorre di preferenza ai mezzi d'azione indiretti di cui dispone e specialmente agli interventi in materia di prezzi Come già si è detto, fra tali mezzi d'azione si possono comprendere anche i meccanismi finanziari di cui l'art. 53, posto che hanno influenza sui prezzi, soprattutto per quanto concerne la compensazione e la correzione degli elementi che concorrono alla loro formazione. Incidendo sulla formazione dei prezzi, tali meccanismi modificano il livello di questi sul mercato e concorrono quindi alla determinazione degli effetti che il livello dei prezzi esercita sull'orientamento della produzione e così sulla struttura stessa del sistema produttivo. In tal modo essi danno all'Alta Autorità la possibilità di modificare gli effetti delle «normali condizioni della concorrenza», pur salvaguardandone il mantenimento e l'osservanza, conformemente al dettato dell'art. 5 del Trattato. Servendosi in modo appropriato di questo potente mezzo d'intervento, l'Alta Autorità può attuare in larga misura, sempre che le circostanze lo richiedano, la necessaria conciliazione degli obbiettivi enunciati dall'art. 3 del Trattato nell'attuazione dei compiti che le sono assegnati.

I poteri così attribuiti all'Alta Autorità trovano però delle limitazioni nelle specifiche disposizioni del titolo III del Trattato; in particolare, l'esercizio di questi poteri sarebbe viziato da sviamento di potere se risultasse che l'Alta Autorità se ne è servita soltanto, od anche principalmente, al fine di sottrarsi ad uno speciale procedimento che il Trattato prevede per ovviare alle circostanze che essa si trovi a dover fronteggiare.

Il mercato del rottame, all'epoca in cui vennero emanate le disposizioni impugnate, era notoriamente caratterizzato da un'acuta insufficienza dell'offerta interna, dalle crescenti difficoltà che si frapponevano all'importazione e dal notevole e rapido aumento dei prezzi del rottame proveniente dall'estero. La situazione risultante da tali fatti e circostanze economiche non potrebbe, comunque, esser

considerata tale da escludere, «prima facie», interventi dell'Alta Autorità tendenti ad evitare le conseguenze contrarie ai dettami dell'art. 3 del Trattato a cui questa situazione avrebbe ben potuto dar adito; d'altronde, l'apprezzamento che l'Alta Autorità ha fatto della situazione in considerazione della quale sono intervenute le disposizioni impugnate non rivela di per sé che gli autori di tali provvedimenti fossero spinti da motivi illeciti.

La Corte non può quindi riconoscere che le circostanze, all'epoca di cui trattasi, fossero tali da non consentire all'Alta Autorità di intervenire nel mercato del rottame al fine di influire indirettamente sui mezzi di produzione che impiegano tale materia prima.

b) Le disposizioni impugnate col presente ricorso mirano a rendere progressivamente selettivo il contributo di perequazione dei prezzi del rottame importato elevando l'aliquota applicabile ai consumi di rottame d'acquisto che superino un determinato livello di riferimento e graduando l'onere finanziario così previsto in funzione del coefficiente di messa al mille del rottame negl'impianti e procedimenti di fabbricazione che richiedono questo materiale. Inoltre, questi provvedimenti sono stati accompagnati da un complesso di disposizioni transitorie che hanno lo scopo di permettere alle imprese di adattarsi progressivamente alle nuove condizioni, ed in particolare: la facoltà per ciascuna impresa di scegliere il periodo di riferimento ad essa applicabile, il differimento di sei mesi dell'applicazione del contributo complementare, il carattere progressivo di tale contributo, l'attribuzione di un consumo e di una messa al mille di riferimento a tutti gl'impianti posti in servizio durante l'anno successivo all'entrata in vigore della decisione, nonchè la concessione di una messa al mille di riferimento a tutti gli impianti messi in servizio dopo la scadenza di questo termine e senza limiti di tempo. Con tali provvedimenti l'Alta Autorità integrava il meccanismo di perequazione del rottame importato precedentemente istituito con dei provvedimenti miranti ad impedire che il ribasso del prezzo del rottame derivante dalla perequazione inciti i produttori del mercato comune ad aumentare il consumo di rottame.

Posto in tali termini, lo scopo determinante delle disposizioni impugnate rientrava legittimamente nell'ambito di un'azione indiretta — ai sensi dell'art. 57 — intrapresa nel mercato del rottame

al fine di garantire, dati i fatti e le circostanze esistenti a tale epoca, il regolare rifornimento del mercato comune. I fini sopra menzionati sono conformi a quanto risulta dal combinato disposto dell'art. 3 *a* e *d* u. p., art. 2 cpv. 2 ed art. 5 cpv. 2, 3° comma del Trattato.

c) Occorre tuttavia esaminare se i provvedimenti in questione siano compatibili con gli obbiettivi dell'art. 3 *b*, *d* p. p. e *g* che, secondo l'assunto della parte ricorrente, l'Alta Autorità avrebbe gravemente violato.

Secondo l'art. 3 *b* del Trattato, gli organi della Comunità debbono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e nell'interesse comune, garantire a tutti gli utilizzatori del mercato comune che si trovino in situazioni comparabili un uguale accesso alle fonti di produzione. Tale disposizione vincola l'Alta Autorità nell'uso dei poteri che le sono attribuiti dal Trattato, e la inosservanza del principio più sopra determinato, dell'uguaglianza degli utilizzatori di fronte alla regolamentazione economica, potrebbe costituire sviamento di potere nei riguardi dei soggetti o delle categorie deliberatamente sacrificati.

In forza di un principio generalmente ammesso nell'ordinamento giuridico degli Stati membri, l'uguaglianza degli amministrati di fronte alla regolamentazione economica non è di ostacolo alla fissazione di prezzi diversi a seconda della particolare situazione dei singoli utilizzatori o di categorie di essi, a condizione che la diversità di trattamento corrisponda ad una differenza delle condizioni in cui essi si trovino; qualora invece una base obbiettivamente determinata facesse difetto, il diverso trattamento avrebbe carattere arbitrario e discriminatorio e sarebbe illegale. Non si può considerare discriminatoria una disciplina economica per il solo fatto che essa comporti effetti diversi o sacrifici disuguali pei suoi destinatari, allorquando risulti che ciò deriva dalle diverse condizioni in cui essi operano.

L'aliquota complementare istituita dall'articolo 3 comma 1 *b* della decisione impugnata si applica, in via generale, ad ogni consumo di rottame d'acquisto eccedente il livello del periodo di riferimento, e la facoltà data alle imprese di scegliere, entro limiti temporali espressamente determinati, il periodo più favorevole per cia-

scuna di esse non toglie al criterio di differenziazione così stabilito il carattere obbiettivo senza di cui esso apparirebbe arbitrario; in effetti, le differenze di fatto che da tale situazione sorgono per le imprese derivano dalle loro diverse condizioni di funzionamento e non da una situazione giuridica disuguale in cui la decisione le avrebbe poste.

La progressività che l'art. 8, pure impugnato, attribuisce all'aliquota complementare, si fonda esclusivamente su un fattore temporale, e cioè sui vari stadi ripartiti nel tempo previsti per l'applicazione della decisione N° 2-57; essa ha dunque carattere generale ed assoluto, obbiettivamente giustificato dalla preoccupazione di incitare progressivamente, mediante un'azione sui prezzi, le imprese siderurgiche consumatrici di rottame ad usare con parsimonia questa materia prima per evitarne l'esaurimento.

Gli abbuoni sul contributo di perequazione complementare, istituiti dall'art. 9 della decisione impugnata, sono concessi su una base del tutto oggettiva, in ragione della riduzione della messa al mille di rottame in tutti gl'impianti e procedimenti di fabbricazione che utilizzano questo materiale; gli effetti diversi risultanti dall'applicazione di questo articolo per i vari destinatari a causa delle differenti condizioni in cui lavorano e degli ostacoli d'ordine tecnico che per certe categorie d'impianti possono ridurre, o addirittura annullare, il beneficio degli abbuoni, non possono tuttavia conferire al provvedimento un carattere di misura giuridicamente discriminatoria, essendo ciò escluso dalla natura stessa del criterio adottato.

d) Ai sensi dell'art. 3 *d* e *g* del Trattato, gli organi della Comunità, ed in ispecie l'Alta Autorità quando essa faccia uso dei poteri che le sono attribuiti dall'art. 53 *b*, devono curare il mantenimento di condizioni che incitino le imprese a sviluppare ed a migliorare il loro potenziale produttivo ed a promuovere l'espansione regolare e l'ammodernamento della produzione nonchè il miglioramento della qualità dei prodotti. L'Alta Autorità si richiama a questi obbiettivi all'inizio della decisione impugnata, il cui fine espresso è quello di garantire il regolare rifornimento di rottame al mercato comune e d'incitare le imprese a far economia di questo materiale, pur senza ostacolare la creazione di nuove capacità di produzione d'acciaio.

La ricorrente fa carico all'Alta Autorità di un grave misconoscimento degli obbiettivi considerati in quanto le disposizioni impugnate impedirebbero lo sviluppo di taluni mezzi di produzione: occorre esaminare se queste disposizioni denotino, a tal proposito, un intento illecito od una grave mancanza di circospezione equivalente ad un disconoscimento dello scopo legale, ed altresì se esse non abbiano dato la preminenza a taluni scopi legali a scapito di altri in una misura non giustificata dalle circostanze.

L'attuazione degli obbiettivi di cui alle lettere *d* e *g* dell'art. 3 del Trattato non potrebbe venir perseguita separatamente dagli altri fini previsti dal detto articolo né conseguita prescindendo da tali fini; la regolare espansione e l'ammodernamento della produzione possono essere legittimamente ricercati nell'ambito di un'azione complessa basata sulla conciliazione degli obbiettivi dell'art. 3 e dando, quando sia il caso, all'uno od all'altro di essi quella preminenza che possa esser giustificata dalla situazione risultante dai fatti o dalle circostanze economiche rilevate all'epoca dell'intervento.

e) D'altronde, gli obbiettivi dell'art. 3 del Trattato devono venir considerati nel loro complesso e perseguiti ai soli fini dell'interesse comune. La nozione d'interesse comune cui detto articolo si riferisce non è affatto circoscritta alla somma degli interessi particolari delle imprese carbonifere e siderurgiche che stanno sotto la giurisdizione della Comunità ma sorpassa ampiamente l'insieme di tali interessi e si determina in funzione degli scopi generali chiaramente enunciati nell'art. 2.

Di conseguenza, il perseguimento degli obbiettivi dell'art. 3 non impedisce l'adozione di misure fondate specialmente sulla natura dei mezzi di produzione da sviluppare o da creare, se appare chiaro che le circostanze economiche e l'evoluzione ragionevolmente prevedibile delle condizioni di mercato impongano tali provvedimenti; è ben così qualora vi sia minaccia di grave penuria di una delle materie prime dell'industria siderurgica ed appaia necessario adottare una politica di sfruttamento razionale della materia prima per evitarne l'esaurimento. Le distinzioni che, in seguito a ciò, possono rivelarsi necessarie al mantenimento di condizioni che incitino le imprese a sviluppare e migliorare il loro potenziale produttivo ed a favorirne la regolare espansione, deb-

bono tuttavia esser basate su criteri esclusivamente oggettivi, in ossequio al principio di uguaglianza sancito dal Trattato.

Le disposizioni dell'art. 6 della decisione impugnata tendono ad incitare progressivamente le imprese siderurgiche alla sempre più oculata utilizzazione del rottame; a tale scopo esse mirano a graduare l'onere del finanziamento della perequazione del rottame importato sia in funzione della data di messa in servizio che della natura degl'impianti e procedimenti di fabbricazione, mediante il combinato effetto dei consumi di riferimento e delle riduzioni concesse in ragione del risparmio relativo di rottame. Il progressivo aumento del prezzo di questo materiale e la sua incidenza selettiva sul costo dei prodotti siderurgici variano in funzione di criteri quantitativi e qualitativi obbiettivamente stabiliti; le disposizioni impugnate pertanto, pur rispettando il divieto di discriminazioni, costituiscono delle misure che incitano le imprese alla creazione di nuove capacità compatibili col regolare rifornimento di rottame all'industria siderurgica e con la regolare espansione della produzione.

Gli articoli 6 e 8 della decisione impugnata rappresentano così un complesso di norme di effetto progressivo senza di cui il meccanismo finanziario istituito dalla decisione medesima perderebbe il suo carattere di modo d'azione indiretto sulla produzione, e ciò lo renderebbe illegittimo nei confronti degli articoli 5 e 57.

f) I «mezzi d'azione indiretti» sulla produzione previsti dall'art. 57 si distinguono dall'«azione diretta» di cui all'articolo 5, 4° comma, non per gli scopi cui mirano, bensì per le modalità di cui si valgono. I mezzi d'azione indiretti infatti, incidendo — specialmente mediante i meccanismi finanziari dell'art. 53 — su taluni dei fattori che concorrono alla formazione dei prezzi, creano le condizioni che incitano le imprese a scegliere volontariamente e liberamente il comportamento voluto dall'Alta Autorità per il perseguimento degli obbiettivi che il Trattato le impone.

L'azione diretta invece — come la ripartizione delle materie prime prevista dall'art. 59 — non si cura del comportamento che i produttori adotterebbero se agissero liberamente, ma impone loro direttamente, comminando sanzioni pecuniarie — come quella di cui al 7° comma dell'art. 59 — il comportamento che l'Alta Autorità

stima necessario in considerazione della situazione che essa ha il dovere di fronteggiare.

I due modi d'azione, quello diretto e quello indiretto, mirano a determinare condizioni diverse da quelle che si produrrebbero ove le imprese potessero liberamente scegliere il loro comportamento; sia gli uni che gli altri costituiscono dunque degli interventi nell'economia. Ma mentre i primi creano condizioni atte ad incitare i produttori ad adottare spontaneamente il comportamento che esige l'interesse comune cui l'art. 3 si riferisce, i secondi impongono loro, in considerazione di questo comune interesse, un comportamento diverso da quello che essi sarebbero spinti ad adottare in base alla situazione di fatto.

Identici nei loro effetti e per il potere d'intervento che conferiscono, i mezzi d'azione indiretti consentono il rispetto della libertà di decisione di tutti gl'imprenditori operanti sul mercato, mentre i mezzi d'azione diretti conducono necessariamente a limitare tale libertà, se non addirittura a sopprimerla.

Tutte le disposizioni dell'art. 6 della decisione N° 2-57 mirano a salvaguardare le posizioni acquisite e ad evitare i dannosi contraccolpi che potrebbero derivare da un'applicazione diretta ed immediata delle misure di ripartizione delle materie prime di cui all'art. 59, alle quali l'art. 57 impone di preferire i mezzi d'azione indiretti. L'assegnazione di «consumi di riferimento pel rottame d'acquisto» e di «messe al mille di riferimento», il periodo di esenzione dal contributo complementare, la progressività della relativa aliquota, sono tutti elementi che rispondono all'intento di dare la preferenza ai mezzi indiretti d'azione.

Quanto ai «nuovi impianti», pur tenendo conto delle riduzioni di cui potranno fruire ai sensi dell'art. 6 u. p. grazie alla «messa al mille di referimento fittizia» ivi prevista, è vero che il prezzo del rottame da essi utilizzato sarà in genere più elevato. Lo stesso vale per i «forni elettrici a carica solida» per i quali non ci si può attendere una notevole riduzione della messa al mille di rottame a causa di esigenze tecniche.

Queste constatazioni tuttavia non infirmano la legittimità del sistema. Infatti l'insufficienza dell'offerta e l'aumento del prezzo del rottame mettevano l'Alta Autorità di fronte alla duplice ne-

cessità d'incitare le imprese a ridurre il volume del loro consumo di rottame e d'impedire che il prezzo del rottame interno si stabilizzasse al livello del rottame d'importazione. A tal fine, il sistema di perequazione doveva venir integrato mediante un contributo complementare mirante a frenare la tendenza ad aumentare il consumo di rottame, derivante dall'abbassamento del suo prezzo dovuto alla perequazione; ma se l'Alta Autorità voleva al tempo stesso «promuovere una politica di sfruttamento razionale delle risorse naturali evitandone l'inconsiderato esaurimento», come prevede l'art. 3 *d* del Trattato, essa doveva ugualmente tener conto delle condizioni particolari delle diverse categorie d'utilizzatori e quindi applicare l'onere complementare in modo diverso, a seconda del loro diverso consumo di rottame. Questa differenziazione comportava la progressiva riduzione degli effetti della perequazione e, in certi casi, poteva condurre addirittura alla loro totale eliminazione.

Il sistema impugnato mirava dunque, anzitutto, a mantenere il regolare rifornimento del mercato ed a promuovere una politica di sfruttamento razionale delle risorse. Tuttavia nulla permette di affermare che l'Alta Autorità, dando temporaneamente la preminenza a taluni degli obbiettivi enunciati dall'art. 3 e quindi attuando solo parzialmente la conciliazione fra tutti quelli ivi enumerati, si sia servita dei poteri che il Trattato le conferisce per delle finalità diverse da quelle in considerazione delle quali essi le erano stati attribuiti.

Non essendo stata dimostrata l'esistenza dello sviamento di potere, questo mezzo d'annullamento va disatteso.

2. Sulla censura di sviamento di potere tratta dalla asserita contraddizione tra i vari scopi proclamati dalla decisione N° 2-57 nonchè tra detti scopi e quelli effettivamente perseguiti

Gli scopi proclamati dalla decisione di cui la ricorrente ha impugnato talune disposizioni, consistono nel provvedere al regolare rifornimento di rottame al mercato comune e nell'incitare le imprese siderurgiche che utilizzano rottame a far economia di questo materiale, senza tuttavia ostacolare il sorgere di nuove capacità di produzione siderurgica, grazie all'adeguato orientamento dello sviluppo del loro potenziale produttivo.

È emerso nella discussione orale che ove la perequazione avesse mantenuto il prezzo del rottame ad un livello più basso di quello determinato dal mercato, tenuto conto della necessità d'importarne, e che se ciò avesse provocato la creazione di nuovi impianti che impiegano rottame ed i cui bisogni si sarebbero potuti soddisfare soltanto a prezzi incompatibili con l'art. 3 del Trattato, ciò avrebbe compromesso l'espansione siderurgica della Comunità. Lungi dal contraddirsi, le finalità così perseguite attuano, nel comune interesse, la conciliazione degli scopi imposti all'azione dell'Alta Autorità dall'art. 53 del Trattato poichè, pur senza ostacolare l'espansione della produzione, esse incitano i produttori ad attuarla mediante impianti che impiegano ghisa di preferenza a quelli che impiegano rottame, giacchè questi ultimi avrebbero fatto gravare sui consumatori di rottame nel loro complesso, mediante il giuoco della perequazione, degli oneri supplementari tali da compromettere gravemente il perseguimento degli obbiettivi dell'art. 3.

Dall'analisi delle disposizioni impugnate, considerate nell'ambito del meccanismo di perequazione del rottame importato da cui esse promanano, non emerge alcuna contraddizione né fra le finalità proclamate dalla decisione N° 2-57 né fra tali finalità e quelle effettivamente perseguite.

Il mezzo tratto dalla contraddizione degli scopi va quindi respinto.

3. Sulla censura di sviamento di potere con riguardo agli articoli 53 b, 59 del Trattato, ed all'Allegato II, tratta dalla circostanza che la convenuta avrebbe proceduto ad una ripartizione del rottame sotto la specie dei meccanismi finanziari sfuggendo all'osservanza degli articoli 58 e 59 ed all'obbligo delle garanzie stabilite dall'Allegato II

Il meccanismo finanziario risultante dalle disposizioni impugnate non costituisce nè nelle forme nè negli effetti il sistema di ripartizione considerato dall'art. 59 e dall'Allegato II. Tali disposizioni prevedono, verificandosi determinate circostanze economiche e sotto precise condizioni di procedura, la ripartizione quantitativa delle materie prime tra le varie categorie di utilizzatori. Le modalità stabilite prevedono esclusivamente la fissazione delle priorità di utilizzazione e la ripartizione delle materie prime. Queste opera-

zioni sono direttamente ed unicamente di natura quantitativa e sono quindi totalmente estranee all'azione indiretta sulla produzione, tramite i prezzi, e senza limitazione del volume degli acquisti. Lo stesso art. 58, che la ricorrente invoca, considera l'instaurazione d'un regime di quote o la disciplina del ritmo di attività delle aziende mediante adeguati prelievi sui quantitativi che superino un dato livello di riferimento stabilito con decisione generale; occorre inoltre notare la differenza esistente tra i provvedimenti previsti in caso di crisi manifesta (art. 58) in cui prevale l'idea del prelievo diretto sui quantitativi, ed i provvedimenti previsti in caso di penuria (art. 59) in cui ha primaria importanza il principio della ripartizione diretta delle materie prime disponibili.

Il meccanismo finanziario attuato dalle disposizioni impugnate non costituisce neppure un sistema di ripartizione assimilabile nelle sue caratteristiche essenziali a quello dell'art. 59 e dell'Allegato II.

L'istituzione del contributo complementare ed il diniego del consumo di riferimento per gl'impianti ed i procedimenti posti in opera dopo il 31 gennaio 1958 non hanno un'efficacia tale da instaurare in pratica un regime di ripartizione, ma costituiscono piuttosto modalità d'intervento inerenti al meccanismo finanziario stesso, il quale necessariamente influisce, per la sua stessa natura, sulla concorrenza e sulla produzione. Nessuno degli argomenti addotti può fornire la dimostrazione giuridicamente sufficiente che il sistema considerato possa essere assimilato alla ripartizione prevista dall'art. 59 e dall'Allegato II.

Coi provvedimenti impugnati l'Alta Autorità ha inteso fronteggiare una situazione caratterizzata da un'estrema rarefazione del rottame. Servendosi a questo fine dei poteri che detiene in base all'art. 53 *b* del Trattato, essa si conformava ai dettami dell'art. 59 in forza del quale anche nel caso di grave penuria debitamente accertata si deve ricorrere allo speciale procedimento della ripartizione quantitativa, solamente quando i mezzi d'azione dell'art. 57, a cui vanno ascritti anche i meccanismi finanziari di cui all'art. 53, non permettano un'azione sufficientemente efficace. Se le disposizioni impugnate mirano a maggiorare progressivamente il costo del rottame in ragione delle quantità consumate e ad adattare questo costo di modo che vari in funzione

della natura degli impianti e procedimenti di fabbricazione che impiegano questo materiale, la ricorrente non ha dimostrato che l'onere finanziario che ne risulta per le imprese ad esso soggette sia stabilito in modo tale che il meccanismo impugnato debba esser considerato equivalente ad un regime specifico e diretto di ripartizione quantitativa o di disciplina del loro ritmo di attività.

D'altra parte, anche nell'ipotesi in cui il sistema impugnato — pur non costituendo un regime di ripartizione — possa presentare certi caratteri d'una ripartizione indiretta, occorrerebbe provare che le disposizioni impugnate miravano ad attuare tale ripartizione, mascherando tale intento sotto la specie del meccanismo finanziario di cui all'art. 53 *b* ed in contrasto con gli scopi dichiarati, cioè l'economia di rottame ed il regolare rifornimento del mercato; oppure provare che l'Alta Autorità aveva agito nell'intento di eludere l'art. 59 o che per grave misconoscimento essa non si era accorta che il sistema impugnato equivaleva al sistema dell'art. 59. Non sono state addotte prove giuridicamente sufficienti a tal proposito.

Lo sviamento di potere non è pertanto dimostrato.

4. Sullo sviamento di potere nei riguardi degli articoli 53 b, 54 e 57 del Trattato in quanto l'Alta Autorità non può ricorrere ai meccanismi finanziari dell'art. 53 allo scopo di impedire l'installazione di nuovi impianti o di favorire taluni investimenti senza osservare le prescrizioni dell'art. 54

L'art. 54 del Trattato attribuisce all'Alta Autorità taluni poteri per il coordinamento dei piani d'investimento e per contribuire finanziariamente all'attuazione di tali piani. Questi poteri devono venire esercitati nell'ambito degli obbiettivi generali previsti dall'art. 46. Così delimitati, essi si concretano nella pubblicazione di piani generali d'orientamento conformi all'interesse comune e nella formulazione di pareri particolari sui piani delle imprese.

Le disposizioni summenzionate non impediscono minimamente l'adozione di provvedimenti, conformemente al combinato disposto degli articoli 3, 5, 53 *b*, 57 e 59 del Trattato, tali da influenzare l'orientamento degli investimenti progettati dalle imprese e specialmente i provvedimenti in materia di prezzi previsti dall'art. 61

del Trattato e, più ancora, i meccanismi finanziari dell'art. 53 *b* che l'Alta Autorità può usare come mezzo d'azione indiretto sulla produzione e che comportano, per loro stessa natura, effetti suscettibili d'influire sulle previsioni dei produttori ed in particolare sui loro piani d'investimento. Di conseguenza, nelle disposizioni impugnate, che sono conformi al combinato disposto degli articoli 3 e 53 *b*, non può ravvisarsi uno sviamento di potere nei riguardi dell'art. 54. La ricorrente non ha dimostrato che l'Alta Autorità ha adottato le disposizioni impugnate con lo scopo esclusivo, o almeno determinante, di eludere lo speciale procedimento previsto dal citato articolo.

Il mezzo di sviamento di potere rispetto all'art. 54 del Trattato va pertanto disatteso.

SPESE

Ai sensi dell'art. 60 del Regolamento della Corte, la parte soccombente va condannata alle spese. Nella specie la ricorrente è rimasta soccombente sul merito e la convenuta sulla ricevibilità; di conseguenza conformemente al par. 2 di tale articolo si pongono a carico della ricorrente i quattro quinti delle spese di causa ed un quinto a carico della convenuta.

Visti gli atti di causa;

Sentite le parti nelle loro difese orali;

Sentite le conclusioni dell'Avvocato Generale;

Visti gli articoli 2, 3, 4, 5, 33, 46, 47, 48, 53, 54, 57, 58, 59, 65, 80 e l'Allegato II del Trattato;

Visto il Protocollo sullo Statuto della Corte;

Visto il Regolamento della Corte ed il suo Regolamento relativo alle spese giudiziali;

LA CORTE

disattesa ogni conclusione più ampia o contraria,

dichiara e statuisce:

Il ricorso è ricevibile, ma infondato; è pertanto respinto il ricorso d'annullamento delle disposizioni contenute negli articoli 3 N° 1 b, 6, 8 e 9 della decisione N° 2-57 dell'Alta Autorità di data 26 gennaio 1957.

La ricorrente è condannata ai quattro quinti delle spese di causa e la convenuta ad un quinto.

Così deciso dalla Corte a Lussemburgo il ventun giugno 1958.

PILOTTI VAN KLEFFENS DELVAUX
SERRARENS RIESE RUEFF HAMMES

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo il 21 giugno 1958.

Il Presidente
M. PILOTTI

Il Giudice Relatore
L. DELVAUX

Il Cancelliere
A. VAN HOUTTE